



Regione Lombardia

DECRETO N. 11481

Del 01/10/2020

Identificativo Atto n. 4344

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA PERNICE BIANCA NEI COMPRESORI ALPINI DI BRESCIA CA1-PONTE DI LEGNO, CA2-EDOLO, CA3-MEDIA VALLE CAMONICA, CA7 VALLE SABBIA – STAGIONE VENATORIA 2020/2021 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "*Calendario venatorio regionale*";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";



Regione Lombardia

- la D.G.R. 28 luglio 2020 n. XI/3425 "*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020/2021*" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente competente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, approvi con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;
- il Decreto 10641 del 14.09.2020 del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie "*determinazione in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021. Riduzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della l.r.17/2004 del prelievo delle specie: Allodola, Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice Bianca, Quaglia*" in cui, tra l'altro, si dispone che il prelievo della Pernice bianca debba essere fermato alla realizzazione dell'80% del piano autorizzato;

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3 e 7 hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche contenenti i risultati dei monitoraggi della specie Pernice bianca, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, in atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie sopra citata, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art.8 della L.R. 26/93;

Tenuto conto della documentazione in atti, e analizzati, al fine della calibrazione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti, l'andamento generale delle popolazioni in esame e i piani di prelievo degli ultimi anni ;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2020/2021 la caccia alle specie Pernice bianca, nei comprensori Alpini CA1, CA2, CA3 e CA7 secondo quanto contenuto nella proposta dei comprensori stessi;



Regione Lombardia

Dato atto che

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 2 ottobre 2019;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare: la D.G.R. n. 993 dell'11 dicembre 2018 "X Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Claretti Franco l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia; la D.G.R. n. 2144 del 16/09/2019 "VIII provvedimento organizzativo 2019" di proroga dello stesso e da ultimo la D.G.R. n. 3260 del 16/06/2020 "VIII Provvedimento Organizzativo 2020" con la quale è stato conferito a Claretti Franco l'incarico ad interim per la medesima Struttura;

DECRETA

1. di autorizzare per la **stagione venatoria 2020/2021** la caccia alla specie **Pernice bianca** nei comprensori Alpini CA1 – Ponte di Legno, CA2 – Edolo, CA3 – Media Valle Camonica e CA7 – Valle Sabbia, secondo quanto di seguito indicato:

Zona	N° capi	periodi
CA1 – Ponte di Legno	5	1, 4, 8, 11 e 15 novembre 2020
CA2 – Edolo	6	novembre 2020
CA3 – Media Valle Camonica	7	4, 7 ottobre 2020
CA7 – Valle Sabbia		

Limite capi stagionale per cacciatore: 4 di avifauna tipica alpina di cui al massimo 1 di Pernice bianca;

Limite capi giornaliero per cacciatore: 1 per ciascuna specie di avifauna tipica alpina, compreso la Pernice bianca;

2. di disporre che:



Regione Lombardia

- lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia tra cui il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);
 - i Comprensori Alpini comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo mail utrbrescia@regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;
 - sarà cura del Comitato di Gestione competente per territorio individuare l'eventuale suddivisione dei capi da prelevare per settore/comune e adottare tutte le misure organizzative necessarie per il puntuale rispetto dei piani di prelievo autorizzati, anche valutando l'assegnazione nominativa dei capi da abbattere;
 - ogni cacciatore, prima di iniziare la battuta, dovrà segnare sul proprio tesserino aggiuntivo la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo;
 - ogni cacciatore applichi l'apposita fascetta ai capi appena abbattuti;
 - ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, porti i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso;
3. di dare atto che:
- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Regionale e alla Polizia Provinciale;
 - il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della DG Sanità citato in premessa;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/013;



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE

FRANCO CLARETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge